

ACCORDO DI COLLABORAZIONE

INDUSTRIA 2015

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

TITOLO DEL PROGRAMMA:

"INNOVANCE"

Il presente Accordo si costituisce fra ognuna delle seguenti parti:

ANCENERGIA, con sede legale in Milano, via San Maurizio 21, cap 20123, P.I. 05545710963, nella persona del legale rappresentante Piero Torretta di seguito denominata **Primo Proponente**;

POLITECNICO DI TORINO, con sede legale in Torino, corso Duca degli Abruzzi, 24, cap. 10129, C.F. 00518460019, nella persona di Giovanni Barla, direttore del dipartimento di Ingegneria Strutturale e Geotecnica;

ITC-CNR, con sede in San Giuliano Milanese, via Lombardia 49, cap. 20098, P.I. 02118311006, nella persona del legale rappresentante Roberto Vinci;

SVILUPPO GLOBAL SERVICES S.R.L. (parte subentrata), con sede in Roma, via Aurelia, 232, cap. 00165, P.I. 081997861001 nella persona del legale rappresentante Alvaro Di Cillo;

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI, con sede in Napoli, via Claudio 21, cap.80125, P.I. 008766220633, nella persona del prorettore Gaetano Manfredi, direttore del dipartimento di Ingegneria Strutturale;

UNCSAAL SERVIZI S.R.L., già AEDILMEDIA S.R.L., con sede in Milano, via Andrea Doria 5, cap. 20124, P.I. 06322340156, nella persona del legale rappresentante Corrado Bertelli;

CONSORZIO T.R.E., con sede in Napoli, via Privata D. Giustino 3/A, cap 81025, P.I. 01812480745, nella persona del legale rappresentante Ennio Rubino;

ISTITUTO SPERIMENTALE PER L'EDILIZIA (ISTEDIL), con sede in Guidonia Montecelio (Rm), via Tiburtina Km. 18,300, cap. 00012, P.I. 00887271005, nella persona del delegato Renato Zari;

ONE TEAM S.R.L., con sede in Milano, via Rondoni 1, P.I. 06080290155, nella persona del legale rappresentante Riccardo Perego;

LATERSERVICE S.R.L., con sede in Roma, via Alessandro Torlonia 15, cap 00163, P.I. 04988551000, nella persona del legale rappresentante Luigi Di Carlantonio;

CONCRETO S.R.L., con sede in Roma, via Barberini 68, cap 00187, P.I. 02314691003, nella persona del legale rappresentante Alberto de Vizio;

ENEA, con sede in Roma, via Giulio Romano 41, cap 00196, C.F. 01320740580, nella persona del procuratore speciale Agostino Iacobazzi;

POLITECNICO DI MILANO, con sede in Milano, piazza Leonardo Da Vinci 32, cap 20133, C.F. 80057930150, nella persona del rettore Giovanni Azzone;

SAP ITALIA, con sede in Milano, corso Italia 8, cap 20122, P.I. 09417760155, nella persona del legale rappresentante Agostino Santoni;

FEDERLEGNO ARREDO S.R.L., con sede in Milano, foro Buonaparte 65, P.I. 06987590152, nella persona del legale rappresentante Giovanni De Ponti;

EDILSTAMPA S.R.L., con sede in Roma, via G.A. Guattani 24, P.I. 00890911001, nella persona del legale rappresentante Andrea Vecchio

ognuno di essi di seguito denominato **Parte** ed insieme definiti le **Parti**.

Premesso che

- A) in data 8 febbraio 2008 è stato emanato il decreto interministeriale con il quale è stato adottato il progetto di innovazione industriale "Efficienza energetica" ai sensi dell'articolo 1 comma 844 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- B) in data 5 marzo 2008 il Ministero dello Sviluppo Economico (di seguito denominato "**Ministero**") ha pubblicato il Bando per il Progetto di Innovazione Industriale "Efficienza energetica" che disciplina e stabilisce le condizioni, i criteri e le modalità per la concessione di agevolazioni a favore di programmi finalizzati allo sviluppo di prodotti, processi e/o servizi caratterizzati da un elevato livello di innovazione tecnologica ed organizzativa e da un impatto di sistema e/o filiera (di seguito indicato come "**Bando**");
- C) le **Parti**, ad eccezione della **Parte** SVILUPPO GLOBAL SERVICES S.R.L. subentrata in un secondo momento con l'accordo unanime degli altri soggetti sopra elencati, in risposta al **Bando**, hanno sottoposto al Ministero dello Sviluppo Economico un Progetto denominato "**Innovance**" (di seguito denominato "**Programma**"), allegando la relativa domanda di agevolazione ("**Allegato A**") e proposta tecnica ("**Allegato B**");
- D) in data 3/03/2009 il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato le graduatorie dei programmi ammissibili nell'ambito del progetto di innovazione industriale "Efficienza energetica", dalle quali risulta al n. 7 con codice di domanda FE01-00047, costo agevolabile totale Euro 16.320.703 e contributo complessivo concedibile Euro 7.709.900, il **Programma** "**INNOVANCE**" presentato da Ancenergia in qualità di **Primo Proponente**;
- E) successivamente alla pubblicazione delle graduatorie la **società ICM Italia S.P.A., inizialmente coinvolta nel programma**, si è trovata in una delle condizioni di ineleggibilità previste dall' art. 4 comma 4 del **Bando** e per questo motivo è stata sostituita con l'accordo di tutte le **Parti superstiti** dalla nuova **Parte** rappresentante SVILUPPO GLOBAL SERVICES S.R.L.;
- F) coerentemente a quanto stabilito nel **Bando**, le **Parti** hanno stipulato un "accordo relativo alla proprietà e all'utilizzo dei risultati del programma" in data 8 settembre 2008 (**Allegato C**), accettato anche dalla nuova **Parte** SVILUPPO GLOBAL SERVICES S.R.L.;
- G) in data 13.01.11 il **Primo Proponente**, Consorzio Ancenergia, ha inviato con raccomandata (**Allegato D**) formale richiesta al **Ministero** da dove risulta che "In coerenza con la situazione di fatto e di diritto che caratterizza il Consorzio Ancenergia ed il Consorzio TRE nella loro partecipazione al progetto INNOVANCE, ed anche uniformemente all'approccio fornito al problema dalla disciplina comunitaria e nazionale..." venga "..... "formalmente riconosciuta la possibilità di rendicontare, in ossequio ai criteri stabiliti dal Bando e alla legislazione nazionale vigente, i costi effettivamente sostenuti nell'attività del progetto dalle Imprese partecipanti ai consorzi";
- H) le **Parti** prendono atto che la soluzione della questione posta con raccomandata al Ministero, di cui al precedente punto G delle premesse, rappresenta un elemento essenziale ai fini dell'attuazione del **Programma Innovance**;
- I) con la presente scrittura, le **Parti** intendono ora disciplinare i contenuti dell'Accordo di Collaborazione previsto dall' art.3 comma 2 del **Bando**;

Scopo, natura e durata dell'Accordo di Collaborazione

Art. 1 – Premesse e Allegati

1. Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo di Collaborazione.

Art. 2 – Scopo dell'Accordo di Collaborazione

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del **Bando**, lo scopo del presente Accordo di Collaborazione è quello di regolare i rapporti tra le **Parti** per la realizzazione del **Programma**, nonché le procedure e l'organizzazione per la gestione tecnica ed amministrativa delle fasi di realizzazione dello stesso.
2. Dato lo scopo dell'Accordo di Collaborazione tutte le clausole saranno interpretate in modo conforme al **Bando**, alla regolamentazione che da esso scaturisce e alla legislazione richiamata o comunque applicabile.
3. Il presente Accordo di Collaborazione integra e non sostituisce il separato accordo già sottoscritto tra le **Parti** ("Accordo relativo alla proprietà ed all'utilizzo dei risultati") di cui alla precedente lettera F delle Premesse ed avente per oggetto gli aspetti relativi alla proprietà intellettuale ed all'utilizzo dei risultati scientifici e tecnici derivanti dallo sviluppo del **Programma**. Le integrazioni che si sono rese necessarie sono solo quelle contenute nel successivo articolo 12 comma 2 e riguardano i diritti connessi all'utilizzo ed alla diffusione della banca dati e dell'implementazione software ad essa relativa.

Art. 3 – Durata dell'Accordo di Collaborazione

1. Il presente Accordo di Collaborazione si intende stipulato a tempo determinato con validità a far data dal giorno della sottoscrizione di almeno due delle **Parti**, compreso il **Primo Proponente**. L'accordo rimarrà in vigore fino a che non saranno state eseguite tutte le obbligazioni delle **Parti** in esso definite per la realizzazione del **Programma**. In ogni caso, anche prima di tale scadenza, il presente Accordo di Collaborazione potrà essere terminato per mutuo consenso delle **Parti**, espresso in forma scritta.
2. La mancata concessione del finanziamento o la revoca dello stesso comporta la risoluzione del presente Accordo di collaborazione. E' fatto salvo il rispetto dell'obbligo di segretezza e l'adempimento delle obbligazioni nei confronti del **Ministero** anche a seguito della revoca del finanziamento.

Obblighi delle Parti e Struttura organizzativa

Art. 4 – Primo Proponente

1. Le **Parti** concordano nell'attribuire al consorzio Ancenergia il ruolo di "**Primo Proponente**", in conformità a quanto previsto dal **Bando** e dalla domanda di agevolazione.

Il **Primo Proponente** durante tutte le fasi del **Programma**, incluse, la fase di negoziazione e quella di rendicontazione e relazione successive alla fine dello stesso, svolge i seguenti compiti:

- a) coordina la presentazione delle proposte e l'attuazione tecnica del **Programma**, tenendo conto delle decisioni del **Ministero** e del **Comitato di gestione**;
 - b) è il mandatario con rappresentanza nei rapporti delle **Parti** con il **Ministero** e gli altri soggetti da esso delegati;
 - c) attua le decisioni del **Ministero** e del **Comitato di gestione**; il **Primo proponente** può svolgere le attività previste dal **Programma** e dalla normativa applicabile, anche senza la preventiva decisione del **Comitato di gestione**, fatto salvo l'obbligo di informazione;
 - d) raccoglie ed invia, nei tempi stabiliti dal **Ministero**, i documenti, le informazioni, i rapporti ed i rendiconti necessari per l'attuazione del **Programma**; nel caso una delle **Parti** sia in ritardo nella consegna dei documenti o delle informazioni necessarie per la predisposizione delle relazioni tecniche e finanziarie, il **Primo Proponente** è comunque autorizzato a presentare tali relazioni senza le informazioni della **Parte** inadempiente;
 - e) informa le altre **Parti** sull'attuazione del **Programma** e sullo stato dei rapporti con il **Ministero**.
2. Il **Primo Proponente** designa all'interno della propria organizzazione una persona di comprovata competenza a cui attribuire il ruolo di "Rappresentante del Primo Proponente". L'avvenuta designazione e la eventuale sostituzione di detto Rappresentante devono essere tempestivamente comunicate a tutte le altre **Parti**.

Art. 5 – Obblighi delle Parti

1. Le **Parti**, compreso il Primo Proponente, si obbligano a:
 - a) eseguire prontamente e con la speciale diligenza richiesta i propri compiti nell'ambito del **Programma** approvato dal **Ministero** o altrimenti modificato o integrato e a prestare tutta la collaborazione necessaria alle altre **Parti**;
 - b) rispettare la normativa applicabile ed il presente Accordo di collaborazione; le **Parti** dovranno utilizzare tutti gli strumenti per assicurarsi che i propri dipendenti, collaboratori e altri ausiliari, non tengano condotte tali da pregiudicare la corretta esecuzione del **Programma**; le **Parti**, inoltre, si obbligano a non assumere obbligazioni e a non stipulare altri accordi in contrasto con il presente Accordo di collaborazione;
 - c) fornire al **Primo proponente** tutti i documenti e le informazioni necessarie per l'attuazione del programma ed in particolare per adempiere agli obblighi di relazione e rendicontazione nei confronti del **Ministero**;

- d) sostenere i costi relativi all'esecuzione del **Programma** secondo quanto previsto dal budget contenuto nel **Programma** così come modificato con raccomandata del **Ministero** del 17.03.09 (**Allegato E**) ed a concordare eventuali modifiche a riguardo con il **Comitato di Gestione** e, successivamente con l'Ente finanziatore stesso;
 - e) sottoporsi alla verifica degli **Advisors** finanziari nominati dal **Primo Proponente**, se ed in quanto la Parte si dichiara disponibile allo scopo, secondo i modi ed i tempi stabiliti dagli **Advisors** stessi; gli **Advisors** svolgeranno la propria attività sotto la responsabilità del **Primo Proponente** ed il controllo del **Comitato di Controllo**;
 - f) sottoporre al controllo del **Comitato Tecnico** il lavoro svolto nell'ambito del **Programma** dal punto di vista tecnico scientifico. Il **Comitato tecnico** valuterà l'operato delle **Parti** ogni sei mesi redigendo un'apposita relazione motivata circa lo stato di raggiungimento dei risultati attesi e l'impegno qualitativo e quantitativo delle **Parti**; a fronte della relazione predisposta dal **Comitato Tecnico** il **Comitato di gestione** sarà chiamato a prendere ogni eventuale conseguente decisione riguardante l'esecuzione del **Programma**;
 - g) informare il **Primo proponente** di ogni evento che riguarda l'attuazione del **Programma**; in particolare ciascuna **Parte** si obbliga a dare pronta comunicazione al **Primo Proponente** circa ogni eventuale ritardo temporale o scostamento dai risultati previsti che dovesse insorgere nello svolgimento delle attività del **Programma** ed a concordare con detto **Primo proponente** un piano di rispetto dei tempi o di recupero dei risultati tecnici non conseguiti.
 - h) assicurare la massima accuratezza nella produzione delle informazioni, dei documenti e dei materiali resi disponibili alle altre **Parti** e/o al **Ministero** nel corso dell'esecuzione del **Programma**. Resta inteso che la **Parte** che riceve dette informazioni, documenti e materiali sarà interamente responsabile dell'utilizzo di tali informazioni, documenti e materiali.
2. Ciascuna **Parte** designa all'interno della propria organizzazione una persona di comprovata competenza a cui attribuire il ruolo di Rappresentante tecnico della **Parte**. La designazione del Rappresentante tecnico e tutte le successive modifiche devono essere prontamente comunicate al **Primo Proponente** e da questi alle altre **Parti**.
 3. Ciascuna **Parte** che risulta essere un consorzio è responsabile affinché l'operato dei suoi singoli consorziati che la costituiscono sia conforme a quanto stabilito nel presente Accordo di Collaborazione.
 4. Ciascuna **Parte** che risulta essere un consorzio si obbliga altresì a regolare i rapporti interni tra i consorziati attraverso un accordo o un regolamento interno in coerenza con quanto stabilito dal precedente comma 4.

Art. 6 – Struttura organizzativa

1. I Rappresentanti legali delle **Parti** costituiscono il **Comitato di gestione** del **Programma**. Il **Comitato di gestione** ha il compito di controllare l'attuazione del **Programma** e assumere tutte le opportune decisioni, tra le quali quelle riguardanti:
 - (i) la predisposizione di eventuali modifiche al presente Accordo di Collaborazione;
 - (ii) le proposte al **Ministero** di modifica delle spese e del contributo spettante a ciascuna delle **Parti** per l'esecuzione tecnica del **Programma**;
 - (iii) l'individuazione delle azioni per rimediare all'inadempimento di una o più **Parti**;

- (iv) l'azione di responsabilità per inadempimento nei confronti di una o più **Parti**;
 - (v) la risoluzione dell' Accordo di Collaborazione, sentito il **Ministero**, rispetto ad una o più **Parti**;
 - (vi) l'ingresso di una nuova **Parte**.
2. Il **Comitato di Gestione** si riunisce, sotto la presidenza del Rappresentante del **Primo Proponente**, almeno ogni sei mesi e ogni qualvolta lo richiama il Primo proponente o almeno 1/3 dei Rappresentanti delle **Parti**.
 3. Il Rappresentante del **Primo Proponente** convoca le riunioni del **Comitato di Gestione** dandone a tutti i Rappresentanti membri comunicazione scritta almeno 14 giorni prima della data prevista. Tale convocazione deve fissare l'ordine del giorno contenente tutti gli argomenti da trattare e le decisioni da prendere.
 4. La riunione può svolgersi anche con strumenti telematici, con il consenso di almeno un terzo delle **Parti**.
 5. Ogni membro Rappresentante di una **Parte**, che partecipa a dette riunioni, ha il diritto ad un voto. Per adottare una decisione è necessario il voto favorevole della maggioranza dei membri presenti. In caso di parità, il voto del rappresentante del **Primo Proponente** prevale. I verbali delle riunioni sono redatti a cura del Rappresentante del **Primo Proponente** e devono essere sottoscritti o comunque accettati dai Rappresentanti delle **Parti** presenti. Qualora un rappresentante legale di una delle **Parti** deleghi a partecipare alle riunioni del **Comitato di Gestione** un soggetto da lui incaricato formalmente, le decisioni scaturenti dalla riunione si considerano vincolanti solo dopo l'accettazione del verbale redatto a cura del **Primo Proponente** e inviato per raccomandata A/R o posta elettronica certificata a tutte le parti. In mancanza di contestazione scritta i verbali si considerano accettati dalle **Parti** trascorsi inutilmente dieci giorni dal loro ricevimento.
 6. I componenti del **Comitato Tecnico** di controllo ed il suo **Presidente** sono individuati nell'**Allegato F** che le Parti dichiarano di accettare con la firma apposta al presente accordo. Il **Comitato Tecnico** si riunisce almeno ogni sei mesi ed ogni qual volta lo richiama il suo **Presidente** con il compito di valutare l'operato delle **Parti**, verificare lo stato di avanzamento dell'attività, stimolare modifiche o interventi che si rendono a suo avviso necessari ai fini del raggiungimento del risultato previsto dal **Programma**. Il **Comitato tecnico** è inoltre incaricato di redigere le relazioni previste nel precedente articolo 5 comma 1.f e di inviarle senza indugio al Comitato di Gestione. Le decisioni del Comitato Tecnico sono adottate a maggioranza dei membri presenti. In caso di parità, il voto del **Presidente** del **Comitato Tecnico** prevale.
 7. Il rappresentante del **Primo Proponente** nomina il **Comitato Esecutivo** composto da tre membri tra cui il rappresentante del **Primo Proponente** in qualità di **Presidente**. Il **Comitato Esecutivo** ha il compito di coadiuvare l'operato del **Primo Proponente**. Il **Comitato Esecutivo** riporta circa la sua attività al **Comitato di Gestione**.
 8. Il rappresentante del **Primo Proponente** nomina il **Comitato di Controllo** composto da tre o più membri tra cui il rappresentante del **Primo Proponente** in qualità di **Presidente**. Il **Comitato di Controllo** ha il compito di coadiuvare l'operato del **Primo Proponente** circa la gestione legale, economica e l'organizzazione del progetto, con particolare riguardo all'interfaccia ed al controllo dell'operato degli **Advisors** finanziari, del **Coordinatore scientifico** e del **Project Manager**.

9. Il **Coordinatore scientifico**, nominato dal **Primo Proponente**, ha l'onere di dettare le linee di indirizzo e coordinare le attività delle Parti ai fini del raggiungimento degli obiettivi scientifici del progetto.
10. Il **Project Manager**, nominato dal **Primo Proponente**, ha il compito di coordinare l'intera attività del progetto sotto gli aspetti amministrativi, tecnico-procedurali e finanziari. Sarà sua responsabilità il controllo e la verifica dell'attività di reporting prevista dal progetto.

Contenuto del Programma e ripartizione delle attività

Art. 7 – Contenuto del Programma

1. La proposta tecnica (Allegato B), così come modificata dal **Ministero** in sede di ridefinizione del budget e del contributo con raccomandata del 17.03.09 (Allegato E), contiene sia la descrizione dettagliata tecnico-scientifica dell'attività da realizzare, sia la pianificazione temporale ed economica di detta attività.

Art. 8 – Assegnazione dei ruoli alle Parti

1. Il ruolo di ciascuna **Parte** nell'ambito del **Programma** è quello definito nella **Proposta Tecnica** (Allegato B) e nelle eventuali modifiche presenti nel Decreto di Concessione delle agevolazioni emesso dal Ministero, ai fini del conseguimento dei risultati anche parziali ivi previsti.

Art. 9 – Regole finanziarie

1. Ciascuna **Parte** si obbliga a svolgere le attività del **Programma** ad essa attribuite, anche in termini di impegno di risorse umane, materiali ed economiche, come dettagliato nella proposta tecnica e nel Decreto di concessione delle agevolazioni.
2. A ciascuna **Parte** spetta la quota massima di finanziamento ad essa attribuita, conformemente a quanto dettagliato nel **Programma** o definito in base alle successive modificazioni autorizzate dal **Ministero**.
3. La quota di finanziamento di cui al comma precedente corrisponde all'ammontare di spese previsto nel **Programma**. Nel caso in cui le spese eleggibili risultassero inferiori il contributo sarà ridotto in maniera proporzionale. Nel caso in cui le spese risultassero maggiori il contributo erogato non potrà essere superiore a quello determinato ai sensi del precedente comma 2.
4. Sono proporzionalmente a carico di ciascuna **Parte** in base al budget ad essa assegnato nel **Programma** i costi, non eleggibili ai fini della rendicontazione al **Ministero**, connessi all'attività di coordinamento svolta dal Primo Proponente a vantaggio del progetto. Il Primo Proponente addebiterà alle Parti tali costi senza applicazione di nessun agio.

Nel caso in cui una o più parti risultino inadempienti nel pagamento della quota a loro carico, le altre parti rimarranno indenni da qualsiasi pretesa di copertura della quota a loro non spettante, non potendo in nessun modo considerarsi solidale la loro responsabilità circa i costi di coordinamento di cui al periodo precedente.

In caso di interruzione del programma, sarà dovuto dalle **Parti** solo il contributo corrispondente ai costi maturati connessi con i servizi effettivamente resi alla data dell'interruzione o comunque connessi all'attività di reportistica necessaria nei confronti del Ministero.

Le **Parti** a tale fine dichiarano di accettare i preventivi di spesa descritti in **Allegato F** e le ivi descritte clausole di pagamento. Le **Parti** autorizzano, inoltre, fin d'ora il **Primo Proponente** a trattenere, sulle somme a loro spettanti erogate dall'Ente finanziatore, la quota destinata al pagamento delle spettanze di cui all'**Allegato F**.

Ulteriori diversi accordi riguardanti la modalità di pagamento delle somme di cui al presente comma potranno essere stipulati tra le singole Parti e il Primo Proponente.

Le Parti che hanno la qualità di Ente Pubblico sono esentate dal fornire eventuali anticipi in merito a tali attività di coordinamento, laddove richiesti.

Art. 10 – Sicurezza

1. Ciascuna **Parte** provvederà alle coperture assicurative di legge del proprio personale che, in virtù del presente Accordo di collaborazione, verrà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività. Il personale di ciascuna delle **parti** contraenti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori.

Art. 11 – Riservatezza delle informazioni

1. Per quanto concerne le questioni attinenti la riservatezza delle informazioni vale quanto già statuito tra le **Parti** nell' "Accordo relativo alla proprietà ed all'utilizzo dei risultati" di cui alla precedente lettera F delle Premesse.

Proprietà industriale e intellettuale

Art. 12 – Rinvio all'Accordo sulla proprietà e l'utilizzo dei risultati

1. Le **Parti** concordano, in ottemperanza a quanto prescritto dall'articolo 3 del **Bando**, che la materia della gestione della proprietà intellettuale e dell'utilizzo dei risultati conseguenti allo svolgimento del **Programma** è stata già definita con un separato accordo, sottoscritto da tutte le **Parti**, cui si fa integrale rimando.
2. Eventuali integrazioni del suddetto accordo riguardo le questioni attinenti la cessione, l'utilizzo e la diffusione della banca dati e dell'implementazione software ad essa relativa, verranno dalle Parti stabilite in un successivo accordo.

Responsabilità delle Parti e Risoluzione

Art. 13 – Responsabilità generale

1. Ciascuna delle **Parti** sarà responsabile per il mancato adempimento delle obbligazioni derivanti dal presente Accordo di Collaborazione, dagli accordi ad esso collegati citati nelle Premesse, nonché dal Decreto di concessione, dal **Bando** e dalla normativa applicabile.
2. Ciascuna **Parte** è inoltre responsabile della condotta dei propri dipendenti, eventuali consulenti e fornitori e ogni altro ausiliario.
3. La **Parte** inadempiente sarà obbligata a risarcire tutte le altre da tutti i danni derivanti dal suo inadempimento. In particolare la Parte inadempiente dovrà risarcire le altre Parti tra l'altro della eventuale riduzione del contributo operata dal Ministero, delle sanzioni contrattuali e amministrative, degli interessi.
4. Le **Parti** sono solidalmente responsabili dell'esecuzione del **Programma** nei confronti del **Ministero**. Qualora una delle **Parti** non svolga l'attività assegnata, le altre **Parti** dovranno collaborare per la esecuzione di detta attività, fatto salvo il diritto di regresso e di risarcimento verso la **Parte** inadempiente.

Art. 14 – Risoluzione con riferimento a una o più Parti

1. Il presente Accordo di Collaborazione si risolve di diritto nei confronti della **Parte** che non abbia o che perda i requisiti tecnici e amministrativi previsti dal **Bando** per la partecipazione al finanziamento.
2. Si risolve di diritto il presente Accordo di Collaborazione nei confronti della **Parte** che sia esclusa dal **Programma** su iniziativa del **Ministero**.
3. In caso in cui una **Parte** risulti inadempiente rispetto agli obblighi di cui al presente accordo, il **Comitato di Gestione**, composto da tutte le parti tranne quella inadempiente, invia una diffida ad adempiere entro un termine minimo di quindici giorni. Qualora la **Parte** diffidata non ponga in essere la condotta richiesta, il **Comitato di Gestione** risolve il presente Accordo limitatamente alla **Parte** inadempiente. Prima di assumere la decisione relativa alla risoluzione, la Parte inadempiente sarà invitata a presentare le proprie osservazioni.
4. L'Accordo di Collaborazione si risolve, inoltre, per impossibilità sopravvenuta, dipendente da un evento imprevedibile che impedisce in tutto l'attività di una **Parte** e che questa non è in grado di superare. Non può considerarsi impossibilità sopravvenuta l'impedimento che colpisce il Rappresentante della Parte. Nel caso si verifichi un evento che determini l'impossibilità dell'attività di una delle **Parti**, questa deve comunicarlo prontamente al **Primo Proponente**, che ne darà notizia ai componenti del **Comitato di Gestione**, convocandone una riunione. Il **Comitato di Gestione** dichiarerà la risoluzione della **Parte**, qualora se ne verifichino i presupposti, adottando le ulteriori e conseguenti decisioni. Prima di assumere la decisione relativa alla risoluzione, la Parte interessata sarà invitata a presentare le proprie osservazioni.
5. Nel caso di impossibilità sopravvenuta parziale o temporanea, tenuto fermo l'obbligo di comunicazione di cui al comma precedente, il **Comitato di Gestione** valuta se l'impedimento

temporaneo o parziale è compatibile con la continuazione della partecipazione della **Parte** e a quali condizioni.

6. Nei casi di cui ai commi precedenti, il **Comitato di Gestione** disporrà la comunicazione della risoluzione al **Ministero**, elaborando una proposta diretta, se è possibile alla continuazione del **Programma**, con le modifiche che si ritenessero necessarie.
7. Nel caso di risoluzione ai sensi dei commi precedenti, la **Parte** interessata deve collaborare con le altre **Parti** per evitare o diminuire il pregiudizio che può derivare da detta risoluzione. In particolare detta **Parte** dovrà restituire le somme richieste dal **Ministero**, consegnare i documenti e le informazioni necessarie per la redazione delle relazioni e dei rendiconti. La **Parte** che recede dal contratto deve rispettare comunque l'obbligo di segretezza e le altre disposizioni necessarie all'adempimento delle obbligazioni delle altre **Parti**.

Art. 15 – Risoluzione dell'Accordo di Collaborazione

1. Il presente Accordo di Collaborazione si risolve, tra le altre ipotesi, qualora il **Ministero** revochi il finanziamento.
2. Nel caso in cui si verifichi la risoluzione dell'Accordo di Collaborazione il Comitato di gestione assumerà tutte le decisioni necessarie per definire i rapporti pendenti con il **Ministero**.
3. Nel caso si verifichi la risoluzione dell'intero Accordo di Collaborazione rimangono comunque in vigore l'obbligo di collaborazione tra le **Parti**, quello di segretezza e tutti gli obblighi necessari per la presentazione delle relazioni al **Ministero**.

Clausole finali

Art. 16 – Cessione

1. Il presente Accordo di Collaborazione, nonché i diritti e le obbligazioni che da esso derivano, non potranno essere ceduti, neppure parzialmente, a terzi.

Art. 17 – Natura dell'Accordo di Collaborazione

1. La sottoscrizione del presente Accordo di Collaborazione non determina la costituzione di un nuovo soggetto giuridico e ognuna delle **Parti** conserva la propria autonomia.
2. Nessuna delle pattuizioni oggetto del presente Accordo di Collaborazione potrà essere interpretata come obbligo a costituire un nuovo soggetto di diritto.

Art. 18 – Modifiche

1. Eventuali modifiche ed integrazioni delle previsioni del presente accordo, saranno valide solo se pattuite tra tutte le **Parti** in forma scritta.

2. Sono fatte salve le modifiche e integrazioni decise dal Comitato di gestione, in quanto previste dal presente Accordo.

Art. 19 – Accordi precedenti

1. Il presente Accordo di collaborazione sostituisce integralmente gli accordi in precedenza sottoscritti tra tutte le **Parti**, ad eccezione dell' "Accordo relativo alla proprietà e all'utilizzo dei risultati del **Programma**".
2. Gli accordi stipulati solo tra alcune delle **Parti** sono validi solo se non contrastano con il presente Accordo di collaborazione.

Art. 20 – Controversie

1. Tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione al presente Accordo di Collaborazione, comprese quelle inerenti alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, che non sia possibile ricomporre in via amichevole, saranno devolute alla competenza esclusiva del Tribunale di Milano.

Art. 21 – Privacy

1. Le **Parti** dichiarano reciprocamente di essere informate (e, per quanto di ragione, espressamente acconsentire) che i "dati personali" forniti, anche verbalmente per l'attività precontrattuale o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione del presente Accordo di collaborazione, vengano trattati esclusivamente per le finalità di detto Accordo. Tale trattamento potrà avvenire mediante consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata e inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali delle parti contraenti. Titolari per quanto concerne il presente articolo sono le **Parti** come sopra individuate, denominate e domiciliate.
2. Le **Parti** dichiarano infine di essere informate sui diritti sanciti dall'art. 7 del D.Lgs. 30/6/2003 n.196.

Art. 22 – Sottoscrizione del Decreto di concessione delle agevolazioni

1. Le **Parti** si obbligano ad aderire al "Decreto di concessione delle agevolazioni" (Allegato G)
2. Ogni eventuale ingiustificato comportamento di una **Parte** che determini la decadenza dei benefici per la mancata o ritardata adesione da parte della stessa **Parte** del Decreto di concessione delle agevolazioni, determina la responsabilità della **Parte** stessa per i danni subiti da ciascuna delle altre **Parti**, ai sensi dei precedenti articoli 13 e 14.

Art. 23 - Imposta di bollo e registrazione

1. Il presente Accordo di collaborazione è stato riprodotto in 30 copie separate, ciascuna delle quali una volta firmata dal primo Proponente e da almeno una delle Parti ha valore di originale.
2. Il presente Accordo di collaborazione è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art.4 Tariffa Parte Seconda annessa al DPR 26/4/1986 N.131.

Art. 24 – Validità dell'Accordo di Collaborazione tra le Parti

1. Il presente Accordo di Collaborazione è valido e vincolante tra le Parti che lo sottoscrivono anche nel caso in cui non tutte le altre Parti lo hanno sottoscritto o lo sottoscriveranno.

.....

[luogo e data]

[firma]

.....

Piero Torretta

[legale rappresentante del Primo Proponente]

I seguenti allegati sono controfirmati dalle **Parti**:

Allegato A – Domanda di Agevolazione

Allegato B – Proposta tecnica

Allegato C – Accordo relativo alla proprietà e all'utilizzo dei risultati del programma

Allegato D – Raccomandata al Ministero del 13.01.11 con formale richiesta di rendicontazione dei costi sostenuti dalle imprese partecipanti ai Consorzi

Allegato E – Raccomandata del Ministero del 17.03.09 modificativa del budget contenuto nel programma

Allegato F – Preventivo di spesa relativamente all'attività di coordinamento del progetto

Allegato G – Decreto di concessione delle agevolazioni